

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana, Sezione giurisdizionale - Sentenza  
21/09/2006 n. 519

legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

La vigente normativa sui lavori pubblici valorizza, già nella fase della offerta, il principio di corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all'ATI (cfr. art. 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.) e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (cfr. art. 93, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.). Tale ricostruzione del sistema normativo trova conferma nell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, anche in base al solo disposto dell'art. 13, commi 1 e 5, della legge n. 109/1994, è necessario che le quote di partecipazione al raggruppamento delle singole imprese siano previamente indicate in sede di offerta; non sarebbe quindi sufficiente che vengano evidenziate ex post nella fase esecutiva (Cons. Stato, V, 12 ottobre 2004, n. 6586). Né può dirsi che nella specie i dati relativi alle parti o quote potevano essere ricavati con immediatezza e senza incertezze dalla natura dell'appalto o delle qualificazioni delle imprese associande.